



**POLITICA DI GESTIONE  
DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

## Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	28/10/2009	Adozione Policy
2°	18/06/2013	Aggiornamento CdA
3°	18/12/2014	Aggiornamento CdA
4°	26/11/2015	Aggiornamento CdA
5°	28/03/2018	Aggiornamento CdA
6°	27/01/2021	Aggiornamento CdA

## INDICE

<i>Versione del documento</i>	2
<b>INDICE</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>8</b>
<b>CAPO I - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>10</b>
<b>1 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>10</b>
<b>2 TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>11</b>
2.1 Selezione degli investimenti	11
2.2 Scelta delle controparti contrattuali	13
2.3 Esercizio del diritto di voto	13
2.4 Operazioni personali	13
2.5 Tipologie di conflitti di interessi nelle altre attività prestate dalla Società	14
2.6 Tipologie di conflitti di interessi nella delega di gestione	14
<b>CAPO II – GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>16</b>
<b>3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>16</b>
<b>4 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>17</b>
4.1 Organi e funzioni aziendali competenti	17
4.2 Consiglieri indipendenti	18
4.3 Cumulo di funzioni	19
<b>5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>19</b>
5.1 Selezione degli investimenti	20
5.1.1 Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo o Società partecipanti	20
5.2 Scelta delle controparti contrattuali	20
5.2.1 Rapporti con la Capogruppo	21
5.2.2 Scelta del depositario degli OICR	22
5.2.3 Remunerazione dei collocatori	22
5.2.4 Attività strumentale di analisi e valutazione delle caratteristiche e dei profili attinenti la responsabilità ambientale, sociale e di governance degli emittenti strumenti finanziari	22
5.3 Esercizio del diritto di voto	23
5.4 Criteri di remunerazione	24
<b>6 ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI</b>	<b>24</b>
6.1 Codice Etico	25
6.2 Procedure a garanzia della separazione dei patrimoni degli OICR rispetto a quello della Società	25

<b>6.3</b>	<b>Sistema dei Controlli Interni</b>	<b>26</b>
<b>7</b>	<b>REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>26</b>
<b>8</b>	<b>VERIFICA E AGGIORNAMENTO</b>	<b>27</b>

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) “Testo Unico della Finanza - TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- b) “Regolamento Intermediari”: il Regolamento, adottato dalla Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari;
- c) “Regolamento sulla gestione collettiva”: il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;
- d) “Regolamento UE”: il Regolamento delegato UE n. 231/2013 della Commissione, approvato il 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- e) “D.M.”: Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell’articolo 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) italiani;
- f) OICVM: il fondo comune di investimento e la SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE;
- g) “Assogestioni”: l’Associazione italiana dei gestori del risparmio;
- h) “Società” o “SGR”: ETICA SGR;
- i) “partecipante” o “investitore”: il soggetto che sottoscrive o investe in quote/azioni di OICVM istituiti e/o gestiti dalla SGR;
- j) “Cliente”: il soggetto nei cui confronti la Società commercializza le quote dei propri OICR;

- k) “gestione collettiva del risparmio”: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. n) del TUF, il servizio che si realizza attraverso l’istituzione e gestione di OICR e dei relativi rischi;
- l) "organismo di investimento collettivo del risparmio" (OICR): l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;
- m) "fondo comune di investimento": l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito dalla Società;
- n) “gestore delegato” o “delegato”: intermediario abilitato a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio o il servizio di gestione di portafogli, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa;
- o) “Comitato Investimenti”: il comitato consultivo a supporto dell’operato del Consiglio di Amministrazione della Società, composto da almeno due Consiglieri - di cui uno indipendente - uno dei quali assume la presidenza, da un dipendente della Società in possesso di specifiche competenze in materia di investimenti, dal Direttore Generale e dal Responsabile della Funzione di Risk Management, deputato a formulare proposte sulle strategie generali d’investimento presentate dal gestore delegato, anch’esso rappresentato nella composizione del Comitato stesso;
- p) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra la Società e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività della stessa Società;
- q) “Società del Gruppo”: le società appartenenti al medesimo Gruppo della Società;
- r) “Gruppo di appartenenza della Società”: i soggetti italiani ed esteri che:
  - (i) controllano la Società;
  - (ii) sono controllati dalla Società;
  - (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la Società. Per la verifica di tali condizioni vengono computate anche le partecipazioni indirette;
- s) “Società partecipanti”: le società che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento;

- t) “socio titolare di partecipazioni qualificate”: il socio che detiene la partecipazione individuata dal Titolo IV, Capitolo I, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva;
- u) “partecipazione rilevante”: ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della società partecipata qualora quest’ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell’art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- v) “parte correlata alla Società”: un soggetto che:
- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - i. controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - ii. detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
    - iii. esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
  - (b) è una società collegata della Società;
  - (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
  - (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
  - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
  - (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
  - (g) è un Fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- w) “deleghe operative”: le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull’operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;
- x) “dirigente con responsabilità strategiche”: il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa;
- y) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede della Società, dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del

- servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva e l'esercizio di attività di investimento da parte della Società;
- z) "supporto duraturo": qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- aa) "operazione personale": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
  - ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
    - a) il soggetto rilevante;
    - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
    - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;
- bb) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
  - ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34 UE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.
- Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
- cc) "convenzioni con parti correlate": le convenzioni con parti correlate aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di depositario, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;

- dd) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- ee) “*restricted list*”: l’elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti d’interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all’attività d’investimento dei patrimoni gestiti;
- ff) “*watch list*”: l’elenco di strumenti finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti d’interessi, decide di monitorare in relazione all’operatività dei soggetti rilevanti;
- gg) “Consiglieri indipendenti”: i Consiglieri riconosciuti come indipendenti dalla Società in applicazione della presente Policy;
- hh) “Consiglieri indipendenti non correlati”: i Consiglieri indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

## PREMESSA

Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di conflitti d’interessi dettata dal Regolamento Intermediari e dal Regolamento UE Intermediari e di recepire il Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d’interessi (di seguito il “Protocollo”) definito da Assogestioni, la Società ha definito la propria politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse (“**policy**”), secondo quanto di seguito riportato.

La presente policy considera altresì quanto indicato dal novellato art. 6 del TUF , con particolare riferimento al comma 2-*novies* che introduce per gli amministratori l’obbligo di astensione dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, pena l’impugnabilità delle deliberazioni stesse.

La presente policy tiene conto delle dimensioni e dell’organizzazione della Società, della natura della propria attività, nonché delle circostanze connesse con la struttura e le attività dei soggetti facenti parte del Gruppo della Società; essa individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR o di uno o più Clienti e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio svolto dalla Società, la stessa elabora politiche e procedure adeguate per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse e, qualora le modalità organizzative adottate dalla stessa non bastino a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, la Società individua misure di mitigazione dei conflitti individuati e, quale ulteriore presidio di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori, informa chiaramente



gli stessi prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per gestirli efficacemente.

Limitatamente alla commercializzazione diretta di quote dei propri OICR, la Società è tenuta a fornire ai Clienti o potenziali Clienti informazioni, anche in forma sintetica, in merito alla presente policy, dando successiva comunicazione delle modifiche alla stessa eventualmente apportate.

## **CAPO I - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

### **1 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

Le attività svolte dalla Società sono:

- la gestione del patrimonio di OICR e dei relativi rischi, nonché l'amministrazione e la commercializzazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del TUF;
- in via residuale, l'attività strumentale di analisi e valutazione delle caratteristiche e dei profili attinenti alla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti strumenti finanziari.

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse degli OICR gestiti e dei Clienti e la salvaguardia degli interessi dei partecipanti agli OICR medesimi e dei suoi Clienti.

La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interessi che potrebbero sorgere:

- a. tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del Gruppo e uno o più OICR gestiti;
- b. tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del Gruppo e i Clienti della Società;
- c. tra i diversi OICR gestiti e/o partecipanti agli OICR;
- d. tra diversi Clienti diretti della Società.

La Società individua le circostanze in relazione alle attività svolte dalla Società o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, una controparte o un soggetto rilevante.

Come appartenente ad un Gruppo, la Società tiene conto delle circostanze di cui la stessa è a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura o dalle attività degli altri membri del Gruppo.

La Società considera, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

- a) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi degli OICR gestiti dalla Società o gli interessi dei partecipanti a tali OICR;
- b) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e il cliente della Società;
- c) gli interessi degli OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti a tali OICR;
- d) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente della Società;
- e) gli interessi di due o più Clienti della Società.

Per individuare le tipologie di conflitti di interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del servizio di gestione collettiva o della prestazione degli altri servizi, la Società valuta almeno se la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi investitori o a danno del cliente;
- b) ha un interesse distinto da quello dell'OICR nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR o di un cliente;
- c) ha un incentivo finanziario o di altra natura che lo porti a privilegiare:
  - i. gli interessi di un OICR, di un cliente o di un gruppo di Clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR;
  - ii. gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR;
- d) esegue le stesse attività per due o più OICR, o per un OICR e un cliente;
- e) riceve o riceverà da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva fornite all'OICR, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate rispettivamente per tale servizio.

## **2 TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi con riguardo:

- a. alla selezione di investimenti;
- b. alla scelta di controparti contrattuali;
- c. all'esercizio del diritto di voto;
- d. alle operazioni personali;
- e. alle prassi di remunerazione ed ai piani di incentivazione;
- f. ad altre attività prestate dalla Società
- g. alla delega di gestione.

### **2.1 Selezione degli investimenti**

- 1. Nell'attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
  - a. investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo o da società partecipanti;
  - b. acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre società del Gruppo o società partecipanti, anche di diritto estero;
  - c. investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del Gruppo o società partecipanti;
  - d. investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del Gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del Gruppo o in una società partecipante;

- e. investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti per i quali una società del Gruppo o una società partecipante presta un servizio di corporate finance, sponsor, originator o specialist;
- f. sottoscrizione di un'operazione di collocamento ovvero di un'offerta pubblica di sottoscrizione/vendita in cui una società del Gruppo o una società partecipante svolga il ruolo di advisory strategico ovvero partecipi al consorzio di garanzia e collocamento, con o senza sottoscrizione a fermo, in qualità di lead manager, co-lead manager o manager;
- g. investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del Gruppo ovvero da società partecipanti;
- h. investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società del Gruppo o da società partecipanti, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del Gruppo o alla società partecipante che ha erogato il credito;
- i. investimento in strumenti finanziari di emittenti e/o acquisto di quote o azioni di OICR, nei quali un socio titolare di partecipazioni qualificate abbia una partecipazione rilevante;
- j. investimento in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della Società, o da una società del Gruppo o da una società partecipante;
- k. vendita o cessione di beni del patrimonio dell'OICR direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della Società;
- l. effettuazione di operazioni, diverse da quelle indicate alla lettere i. e j. con un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché con un amministratore, direttore generale o sindaco della Società o con una società del Gruppo o una società partecipante;
- m. investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti che intrattengono significativi rapporti d'affari con gli azionisti della Società;
- n. concessione di finanziamenti da parte di società del Gruppo o di una società partecipante in favore degli OICR gestiti dalla Società;
- o. investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- p. operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società;
- q. investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti che forniscono incentivi alla Società;
- r. esecuzione, per conto dei patrimoni gestiti, di operazioni non necessarie (cd. churning) al prevalente fine di generare proventi commissionali, di performance o di altra natura per la Società o società del gruppo della SGR o del soggetto delegato alla gestione dell'OICR;
- s. operatività su titoli da parte di uno o più fondi volta ad avvantaggiare le performance di un altro OICR.

2. L'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse riportate nel presente paragrafo ha valore considerando non solo la SGR ed il suo Gruppo, ma anche l'eventuale società delegata alla gestione dei singoli OICR ed il suo Gruppo.
3. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al precedente paragrafo, la Società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività della stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da società del Gruppo o partecipanti.

### **2.2 Scelta delle controparti contrattuali**

Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:

- a. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo o a società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. depositario, collocamento, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, ecc.);
- b. esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati;
- c. delega di funzioni ad un soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quello della Società, dell'OICR o dei Clienti;
- d. conferimento del servizio di consulenza a soggetti appartenenti a società del Gruppo o a società partecipanti o ad altri soggetti con le quali la Società intrattiene rapporti d'affari;

### **2.3 Esercizio del diritto di voto**

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti. Si rimanda alla Politica sull'esercizio dei diritti di voto richiamata al successivo punto 5.3.

### **2.4 Operazioni personali**

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un soggetto rilevante o una persona avente un legame diretto o indiretto con la Società:

- a) effettui un investimento personale avente per oggetto strumenti finanziari in cui è investito o potrebbe essere investito il patrimonio degli OICR, perseguendo un interesse distinto da quello dell'investitore/cliente ed influenzando sulla modalità di prestazione del servizio di gestione collettiva o dei servizi in modo pregiudizievole per l'investitore/cliente;
- b) utilizzi, a fini personali, le informazioni privilegiate;
- c) divulghi non correttamente informazioni riservate;
- d) consigli o solleciti qualsiasi altra persona a realizzare un'operazione personale che comporti un abuso di informazioni privilegiate o sia in conflitto con gli interessi degli OICR gestiti;

- e) comunichi a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l'altra persona compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
  - i) realizzi un'operazione personale in strumenti finanziari o altre attività che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere;
  - ii) consigli o induca un'altra persona a effettuare detta operazione personale.

### **2.5 Tipologie di conflitti di interessi nelle altre attività prestate dalla Società**

Nella prestazione dell'attività strumentale di analisi e valutazione delle caratteristiche e dei profili attinenti la responsabilità sociale e ambientale degli emittenti strumenti finanziari si considera situazione di conflitto di interessi il fatto che un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Comitato Etico sia legato a società correlate all'attività di valutazione ed analisi o la prestazione della consulenza alle imprese oggetto delle proprie analisi di responsabilità socio-ambientale o della propria attività di azionariato attivo.

### **2.6 Tipologie di conflitti di interessi nella delega di gestione**

Al fine di valutare se la delega sia in conflitto con gli interessi della Società o degli investitori degli OICR, la società considera almeno le seguenti circostanze:

- a) quando la Società e il delegato siano membri dello stesso Gruppo o abbiano qualsiasi altra relazione contrattuale, nella misura in cui il delegato controlli la Società o abbia la capacità di influenzarne le azioni;
- b) quando il delegato e un investitore dell'OICR siano membri dello stesso Gruppo o abbiano qualsiasi altra relazione contrattuale, nella misura in cui l'investitore controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni;
- c) la probabilità che il delegato realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi investitori;
- d) la probabilità che il delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di un'attività eseguita a favore della Società o dell'OICR;
- e) la probabilità che il delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi dell'OICR o degli investitori dell'OICR;
- f) la probabilità che il delegato riceva o possa ricevere in futuro da un soggetto diverso dalla Società un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva fornite alla Società o all'OICR da esso gestiti, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Al fine di valutare le condizioni in presenza delle quali la funzione di gestione del portafoglio possa essere considerata funzionalmente e gerarchicamente separata da altri compiti potenzialmente in conflitto, la Società considera almeno le seguenti circostanze:

- a) le persone partecipanti alle attività di gestione del portafoglio non partecipano all'esecuzione di attività potenzialmente in conflitto, come le attività di controllo;

- b) le persone partecipanti alle attività di gestione del rischio non partecipano all'esecuzione di attività potenzialmente in conflitto, come le attività operative;
- c) le persone partecipanti alle funzioni di gestione del rischio non sono controllate dalle persone responsabili dell'esecuzione di attività operative;
- d) la separazione è garantita rispetto a tutta la struttura gerarchica del delegato, compreso l'organo con funzione di supervisione strategica, ed è soggetta al controllo dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo.

Al fine di valutare se i potenziali conflitti siano opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai Clienti, la Società assicura che:

- a) il delegato adotti tutte le misure ragionevoli per identificare, gestire e monitorare potenziali conflitti di interessi che potrebbero insorgere tra il delegato, la Società, gli OICR o gli investitori degli OICR;
- b) il delegato comunichi potenziali conflitti di interesse, nonché le procedure e le misure di gestione, alla Società, la quale li comunica agli investitori dell'OICR.

## **CAPO II – GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

### **3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

Le misure organizzative e le procedure adottate dalla Società per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi sono:

- a. finalizzate ad evitare che i conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i Clienti della Società;
- b. proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati;
- c. volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR e dei Clienti siano danneggiati.

La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del Gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o i rispettivi partecipanti e di uno o più Clienti;
- b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i Clienti;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività;
- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.



Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o degli investitori degli OICR, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione, al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR e dei partecipanti.

La Società rende disponibile agli investitori, su supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando le decisioni assunte dal Consiglio e le relative motivazioni.

Quando, nella prestazione delle attività e dei servizi di investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Società individua misure di mitigazione dei conflitti individuati e, quale ulteriore presidio di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori, informa chiaramente i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Detta informativa è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto dei Clienti e presenta un grado di dettaglio sufficiente considerata la natura del cliente.

La Società mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti da essa o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi che comporti un rischio significativo di danno agli interessi di uno o più OICR o dei suoi investitori ovvero agli interessi di uno o più Clienti.

Per le attività essenziali delegate (gestione di OICR), la Società assicura che la delega non comprometta la capacità della stessa di agire nel miglior interesse dell'OICR, dei suoi investitori o del cliente.

La Società assicura in particolare che la delega non sia conferita:

- a) al depositario o a un delegato del depositario;
- b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli della Società o degli OICR, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione di portafoglio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai Clienti.

## **4 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

### ***4.1 Organi e funzioni aziendali competenti***

Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure sono definite e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ne verifica altresì periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del Gruppo o a società partecipanti - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

La Direzione Generale attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso, inoltre, assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione, affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

La funzione di Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa, inoltre, fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.

La funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.

La funzione di Internal Auditing verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

#### **4.2 Consiglieri indipendenti**

La Società assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero adeguato di Consiglieri indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.

I Consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

Ove il Consiglio di Amministrazione della Società istituisca comitati specializzati (di remunerazione, investimenti), è auspicabile che tra i membri vi siano Consiglieri indipendenti.

Si considerano indipendenti i Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

I requisiti di indipendenza sono valutati dal Consiglio di Amministrazione della Società in stretta osservanza dei criteri previsti all'art. 8.2, comma 5 del Protocollo di Assogestioni; la valutazione viene rinnovata annualmente mediante la produzione da parte dei Consiglieri indipendenti di una dichiarazione nella quale confermano la permanenza dei requisiti di

indipendenza previsti nel Protocollo. I Consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti. La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei Consiglieri indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.

I Consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I Consiglieri indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai Consiglieri indipendenti sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa ai Consiglieri indipendenti.

In caso di parere negativo o condizionato dei Consiglieri indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti correlate, le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale.

La Società dà trasparenza agli investitori/Clienti - con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione - degli elementi essenziali delle convenzioni con parti correlate stipulate nonostante l'avviso contrario dei Consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

I Consiglieri indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i Consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i Consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

### **4.3 Cumulo di funzioni**

La Società aderisce alla raccomandazione contenuta all'art. 8.3 del Protocollo di Assogestioni, relativa ai limiti al cumulo di funzioni nei confronti delle società del Gruppo. In particolare, con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in carica dal 29 aprile 2020, tale raccomandazione è da ritenersi pienamente soddisfatta, sia con riferimento agli amministratori indipendenti di ETICA che con riferimento alla separatezza delle presidenze di ETICA e della Capogruppo.

Le raccomandazioni del Protocollo relative al cumulo di funzioni nei confronti del depositario e delle società emittenti di strumenti finanziari presenti nei patrimoni degli OICR gestiti sono soddisfatte.

## **5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

### **5.1 Selezione degli investimenti**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Investimenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi. La delibera consilia e stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Investimenti, valuta l'adozione di *restricted lists* e *watch lists*.

Il responsabile della Funzione di Risk Management fornisce periodicamente al Comitato Investimenti le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

#### **5.1.1 Investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo o Società partecipanti**

I soci di ETICA sono attualmente:

- Banca Popolare Etica, società Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica (di cui fa parte, oltre alla Capogruppo, ETICA e Cresud) e che esercita attività di direzione e coordinamento;
- Banco BPM;
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano;
- Banca Popolare di Sondrio;
- BPER Banca.

Non è consentito l'investimento del patrimonio degli OICR gestiti da ETICA in titoli emessi dai predetti soci né in titoli emessi da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di ciascun socio.

### **5.2 Scelta delle controparti contrattuali**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei Clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri indipendenti:

- a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
- b. verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
- c. verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un

soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi e attività di investimento;

- d. valuta la qualità dei servizi di esecuzione di ordini sulla base delle *policy* di *best execution* adottate dalle controparti contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del Gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei partecipanti agli OICR e dei suoi Clienti.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, co. 2-*novies* del TUF, i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391<sup>1</sup>, co. 1 c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, con quello sociale (ad esempio, nel caso di esternalizzazione di servizi ad una società in cui siede ovvero ricopra incarichi dirigenziali un amministratore della SGR).

La violazione dei succitati obblighi comporta l'impugnabilità della deliberazione e, nel caso in cui il voto dell'amministratore dovesse risultare determinante per la votazione, espone quest'ultimo alla sanzione civilistica del risarcimento del danno derivato alla Società nonché alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 192-*quater* del TUF. L'amministratore che non comunichi la situazione di conflitto sarà inoltre esposto alla sanzione penale prevista dall'articolo 2629-*bis* c.c..

### **5.2.1 Rapporti con la Capogruppo**

Come detto al paragrafo 5.1.1, la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Popolare Etica e fa parte dell'omonimo Gruppo.

Al fine di promuovere un esercizio equilibrato dei propri poteri di direzione e coordinamento, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità di Etica di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (cd. "autonomia della Sgr" - art. 35-*decies* del TUF), la Capogruppo ha definito, infatti, in modo chiaro gli obiettivi, le strategie e le politiche perseguite dal Gruppo nel settore del risparmio gestito, tenendo conto, da un lato, della necessità di assicurare servizi adeguati ai partecipanti agli OICR e, dall'altro, dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dall'attività di gestione di OICR. A tal fine, la Capogruppo ha predisposto un documento nel quale vengono definiti i rapporti intercorrenti con la Società, le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e le procedure che presiedono al corretto svolgimento di tale attività. In particolare, la Capogruppo assicura che ETICA disponga delle risorse necessarie per svolgere in modo efficiente le proprie attività e riconosce alla stessa autonomia in materia di definizione dei processi e delle strategie relativamente allo sviluppo dei prodotti, alle politiche commerciali, all'esercizio dei diritti di voto e alla scelta del depositario degli OICR gestiti.

Inoltre, al fine di promuovere le migliori pratiche di governo societario e di evitare possibili conflitti di interesse tra la Società e altri componenti del Gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o dirigenti di altre società del Gruppo nell'organo amministrativo

---

<sup>1</sup> "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata".

della Società), la Capogruppo pone particolare attenzione al livello di professionalità degli esponenti aziendali, al numero e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto anche dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria degli intermediari ed in particolare al Protocollo di Autonomia definito da Assogestioni.

### **5.2.2 Scelta del depositario degli OICR**

Il depositario degli OICR gestiti da ETICA è Banca Popolare di Sondrio, attualmente socio della medesima come descritto nel paragrafo 5.1.1.

All'atto del conferimento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ha valutato le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte e verificato che le condizioni economiche fossero equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società.

### **5.2.3 Remunerazione dei collocatori**

Per il collocamento degli OICR gestiti, la Società ha stipulato accordi di distribuzione che prevedono che il compenso corrisposto dalla Società ai soggetti collocatori consista nella retrocessione di una quota parte delle commissioni di gestione maturate dalla Società in relazione al patrimonio apportato dal singolo collocatore.

I soggetti collocatori hanno l'obbligo di comunicare ai partecipanti il coefficiente percentuale delle retrocessioni riconosciute al collocatore stesso, e di richiedere alla Società il coefficiente percentuale delle retrocessioni riconosciute ai singoli soggetti che abbiano definito accordi commerciali con la stessa Società. Nel Prospetto degli OICR gestiti dalla Società, inoltre, è specificata la quota parte delle commissioni di gestione di ciascun OICR retrocessa in media ai collocatori nell'ultimo anno solare.

La Società ha previsto una specifica informativa su tali aspetti, resa disponibile al pubblico in forma sintetica all'interno del Prospetto dei Fondi.

### **5.2.4 Attività strumentale di analisi e valutazione delle caratteristiche e dei profili attinenti la responsabilità ambientale, sociale e di governance degli emittenti strumenti finanziari**

L'attività in oggetto si svolge sulla base delle informazioni fornite da società di ricerca esterne specializzate ed è rivolto a investitori professionali come forme pensionistiche complementari, SIM, imprese di assicurazione, enti religiosi, ecc.

Le attività svolte sono riconducibili alle seguenti:

- a) definizione di Universi Investibili socialmente responsabili, con l'individuazione di panieri di titoli che rispondano a criteri socio-ambientali concordati con il cliente;
- b) valutazione del grado di responsabilità socio-ambientale di portafogli pre-esistenti sulla base di criteri definiti in accordo con il cliente;
- c) definizione di "black list" di imprese e di Stati sulla base di criteri definiti in accordo con il cliente;
- d) assistenza alla rappresentanza attiva dei diritti di voto collegati al possesso di titoli azionari.

L'attività è regolata da procedure formalizzate, nelle quali si specifica il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nel suo svolgimento. Inoltre, qualora un componente del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Comitato Etico sia legato a società correlate all'attività di valutazione ed analisi, è tenuto a comunicare agli altri membri gli eventuali rapporti diretti o indiretti in essere con tali società.

L'attività di rappresentanza attiva dei diritti di voto viene svolta sulla base di linee guida sull'azionariato attivo e sull'esercizio dei diritti di voto formalizzate e pubblicamente disponibili sul sito [www.eticasgr.it](http://www.eticasgr.it). ("Politica di engagement dialogo ed esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti").

A maggior tutela contro il verificarsi di potenziali situazioni di conflitto di interesse, la Società non presta consulenza alle imprese oggetto delle proprie analisi di responsabilità socio-ambientale o della propria attività di azionariato attivo.

### **5.3 Esercizio del diritto di voto**

La Società esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato una strategia per l'esercizio del diritto di voto, formalizzata nella policy sopra citata, coerente con quanto richiesto dall'articolo 35-dieci comma 1, lettera e) del TUF e conforme a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento 231/2013/UE. La strategia è, inoltre, coerente con i "Principi di *Stewardship*" definiti da Assogestioni cui ETICA aderisce e tiene conto di quanto previsto dalla Direttiva 2017/828 c.d. "Shareholders Rights II" del Parlamento e Consiglio Europeo che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti ed al Capo II del Titolo III della Parte IV, la sezione I-ter "Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi" del TUF

La policy definisce e regola il processo di partecipazione alle assemblee societarie da parte di ETICA e del conseguente esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea relativamente agli strumenti finanziari dei fondi comuni di investimento gestiti da ETICA, affinché vengano tutelati nel miglior modo possibile gli interessi dei partecipanti ai fondi stessi.

L'azionariato attivo di ETICA si prefigge lo scopo di sollecitare la riflessione delle imprese sugli aspetti sociali, ambientali e di *governance* della loro attività ed è uno stimolo perché le società quotate rendano sempre più concreto il proprio impegno nella tutela dell'ambiente, dei diritti umani e dei lavoratori e nell'adozione di buone pratiche di governo.

ETICA non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza delle società del Gruppo cui appartiene o da società quotate controllate, direttamente o indirettamente, dai soci. In caso di situazioni di potenziale conflitto di interesse, ETICA si astiene dall'esercitare i diritti di voto.

ETICA non può delegare a società del Gruppo o a società quotate controllate, direttamente o indirettamente, dai soci, l'esercizio dei diritti di voto ad essa spettante.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti e le ragioni della decisione adottata quando il voto riguardi una società del Gruppo della SGR.

La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nelle forme e nei modi stabiliti nella policy.

I Consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

#### **5.4 Criteri di remunerazione**

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

I Consiglieri indipendenti o, ove presente, il comitato remunerazione, esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione del direttore generale e di dirigenti con deleghe operative e delle funzioni di controllo.

## **6 ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

I dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società devono evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, le situazioni che possono provocare un conflitto di interessi sono le seguenti:

- partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbiano interessi oppure da cui potrebbe derivare un interesse personale;
- uso del nome della Società per usufruire di vantaggi personali;
- proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Società e/o al Gruppo, un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato.
- confliggere con l'interesse della Società, influenzando l'autonomia decisionale di altro soggetto mandato a definire rapporti commerciali con o per la Società.

I dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al Responsabile della Funzione di Compliance, che valuterà il comportamento da tenere.

Inoltre i dipendenti, i consulenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al pubblico e tali da influenzare il valore di titoli azionari, obbligazioni e - più in generale - ogni altro titolo diffuso tra il pubblico, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.

Le regole di comportamento in relazione all'utilizzo di informazioni confidenziali ed all'esecuzione di operazioni personali da parte dei soggetti rilevanti sono formalizzate in un



apposito documento interno (“Regolamento sulla gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione, nonché dei danni che siano derivati alla Società dall'utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione verifica e la Direzione Generale cura l'adeguatezza e l'efficacia di misure organizzative - formalizzate in appositi codici e regole deontologiche interne - volte a disciplinare i comportamenti dei soggetti rilevanti anche con riguardo alle operazioni in conflitto d'interessi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di:

- a. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;
- b. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

### **6.1 Codice Etico**

La Società ha adottato un Codice Etico, che prevede tra l'altro l'obbligo per i dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

Al fine tra l'altro di vigilare sul rispetto del Codice Etico, oltre che sul rispetto delle procedure adottate in conformità con il modello organizzativo implementato dalla Società, è stato nominato un Organismo di Vigilanza collegiale.

I dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al Responsabile della Funzione di Compliance che valuterà il comportamento da tenere, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza collegiale.

### **6.2 Procedure a garanzia della separazione dei patrimoni degli OICR rispetto a quello della Società**

ETICA gestisce fondi comuni di investimento mobiliari aperti UCITS, ciascuno dei quali costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società e da quello di ciascun partecipante, nonché dal patrimonio di ogni altro prodotto di ETICA. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori di ETICA o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. ETICA non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dei Fondi vengono depositati presso il depositario su conti e depositi intestati a ETICA, rubricati ai singoli OICR. Il depositario, che ha compiti di custodia e di controllo, esegue le istruzioni della Società solo se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di gestione dei fondi stessi o alle prescrizioni delle

Autorità di Vigilanza ed è responsabile nei confronti della Società e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

### **6.3 Sistema dei Controlli Interni**

Il Sistema dei Controlli Interni adottato dalla Società prevede la presenza di:

- Controlli di linea (primo livello) da parte delle aree operative;
- Controlli di secondo livello da parte delle Funzioni di controllo:
  - Funzione di Conformità delle norme (Compliance);
  - Funzione Antiriciclaggio (AML);
  - Funzione di Gestione del Rischio (Risk Management);
- Controlli di terzo livello da parte della Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*).

Il Sistema dei Controlli Interni, in particolare in relazione alle specifiche competenze la Funzione Compliance e la Funzione *Internal Audit*, presidiano anche il rispetto del sistema di gestione dei conflitti di interesse ed effettuano verifiche ed analisi volte ad accertare la conformità dei processi e delle procedure alla normativa di riferimento.

## **7 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Società tiene e aggiorna periodicamente il Registro dei Conflitti di Interesse, nel quale riporta i tipi di attività svolti da essa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più OICR, dei loro investitori o di altri Clienti della Società.

Le fattispecie nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR, vengono annotate nel Registro dei Conflitti di Interesse, riportante i tipi di servizi o di attività interessati.

Il Registro identifica le fattispecie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.

In particolare, viene specificato per ciascuna delle situazioni:

- natura ed estensione del conflitto;
- soggetti coinvolti;
- eventuale periodo di sussistenza del conflitto di interessi;

La tenuta - in formato elettronico - e l'aggiornamento del registro sono affidate alla Funzione Compliance della Società. Ai fini dell'alimentazione del Registro, le unità organizzative interessate, dipendenti e collaboratori comunicano tempestivamente a tale funzione gli elementi essenziali delle operazioni per le quali è stata rilevata la sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi.

Qualora il Responsabile Compliance ritenga esistente una situazione di conflitto, provvede a iscrivere detta situazione nel Registro, comunicandolo al Direttore Generale.

Le unità organizzative interessate, dipendenti e collaboratori, comunicano tempestivamente altresì il venir meno di possibili situazioni in conflitto, affinché il Responsabile della tenuta del registro provveda al suo aggiornamento. Anche in tali casi, il Responsabile comunica tale circostanza al Direttore Generale.

La Funzione di Compliance provvede a riferire, nell'ambito della relazione agli organi aziendali e in ogni caso ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi.

I dati presenti nel Registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della policy da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **8 VERIFICA E AGGIORNAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione della Società procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:

- a) la struttura della Società o del Gruppo muta in modo significativo;
- b) la Società avvia nuove attività.

Ai fini di cui al paragrafo che precede, il Direttore Generale predispone adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le società del Gruppo.

La funzione di Compliance controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.

Quando, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio svolto dalla Società, le misure adottate in virtù della presente policy non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, che il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza è sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società ai fini dell'adozione, sentito il parere dei Consiglieri indipendenti, delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR.